

09 NOV. 2020

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI "ALI D'ANGELO" DEL 07 AGOSTO 2020

In data 07 AGOSTO 2020 alle ore 19.30, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci presso la sede operativa Ali d'Angelo in via Prova, 47 f San Bonifacio (VR).

Presiede l'Assemblea il sig. Giandomenico Businaro e la sig.ra Claudia Piccirillo è nominata in qualità di segretaria.

Il Presidente, avendo constatato, con la presenza 9 soci su 9, la validità dell'assemblea, dichiara aperta la seduta.

Argomenti dell' ORDINE DEL GIORNO:

- Modifiche dello statuto per adeguamento delle organizzazioni di volontariato già iscritte al decreto legislativo del 3 luglio 2017
- Varie ed eventuali

1. Si inizia con il primo punto: modifiche dello statuto

Prende la parola il Sig. Businaro Giandomenico che espone le varie modifiche da apportare allo statuto per essere in linea con il decreto legislativo del 3 luglio 2017 inerente al terzo settore, considerato che non per tutte le modifiche non serve la convocazione dell'assemblea, ritiene opportuno comunque elencare in toto le modifiche apportate.

### Articolo 1 è stato modificato da:

#### **ART. 1**

##### **-Denominazione e sede-**

*L'Organizzazione di Volontariato, denominata ALI D'ANGELO assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta. E' apartitica e aconfessionale.*

*L'Organizzazione ha sede legale in via Casoni 1 nel comune di Belfiore (VR).*

*Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.*

A:

#### **ART. 1**

##### **-Denominazione e sede-**

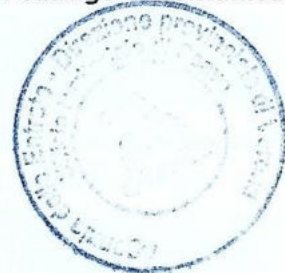
*E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Ali D'Angelo ODV.*

*Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.*

*L'organizzazione ha sede legale in via Casoni 1 nel comune di Belfiore (VR)*

*Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.*

**L'assemblea approva all'unanimità.**



**Articolo 2 è stato modificato da:**

**ART. 2  
-Statuto-**

*L'Organizzazione di Volontariato ALI D'ANGELO è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

*L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.*

**A:**

**ART. 2  
-Statuto-**

*L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.*

*L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Articolo 5 è stato modificato da:**

**ART. 5  
-Finalità-**

*L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile e sociale nell'ambito del Soccorso e Protezione Civile.*

*L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:*

- *Trasporto malati e assistenza alla persona*
- *Soccorso territoriale in collaborazione con gli Enti preposti*
- *Addestramento e organizzazione di personale volontario idoneo a svolgere funzione di Protezione Civile e Pronto Soccorso nei campi specifici previsti dalle normative nazionali*
- *Attività di formazione ed informazione alla collettività*

*L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, con possibilità, una volta inseriti nelle liste Ministeriali, di intervento in tutta Italia ed eventuali paesi esteri.*

*L'Organizzazione potrà mettere a disposizione la propria struttura e le proprie risorse umane a favore di strutture pubbliche o private, eventualmente incaricate di Pubblico Servizio, che la mettano in condizione di perseguire gli scopi associativi.*

**A:**

**ART. 5  
-Finalità e attività-**

*L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del Soccorso, sostegno alla persona e Protezione Civile.*

- *Accompagnamento di anziani, disabili e persone non autosufficienti a visite presso ospedali ed ambulatori;*
- *Servizio di supporto sanitario a manifestazioni ed eventi;*
- *Sostegno delle persone con cura delle loro necessità;*
- *Organizzazione di serate informative per la popolazione riguardanti argomenti di supporto alla salute delle persone;*
- *Organizzazione di corsi formativi destinati al personale volontario;*
- *Tutela della salute delle persone in stato di difficoltà;*
- *Organizzazione di giornate dedicate alla prevenzione;*
- *Organizzazione di raccolte fondi destinate a progetti di utilità sociale.*

*Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:*

- *A Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
- *B Interventi e prestazioni sanitarie*
- *Y Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni*

*A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in*

- *Trasporto malati e assistenza alla persona*
- *Soccorso territoriale in collaborazione con gli Enti preposti*
- *Addestramento e organizzazione di personale volontario idoneo a svolgere funzione di Protezione Civile e Pronto Soccorso nei campi specifici previsti dalle normative nazionali*
- *Attività di formazione ed informazione alla collettività*

*Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.*

*L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.*

*L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.*

*L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, con possibilità, una volta inseriti nelle liste Ministeriali, di intervento in tutta Italia ed eventuali paesi esteri.*

*L'Organizzazione potrà mettere a disposizione la propria struttura e le proprie risorse umane a favore di strutture pubbliche o private, eventualmente incaricate di Pubblico Servizio, che la mettano in condizione di perseguire gli scopi associativi.*

**L'assemblea approva all'unanimità**



**Articolo 6 è stato modificato da:**

**ART. 6**  
**-Ammissione-**

*Sono aderenti dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione deve essere motivata. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.*

**A:**

**ART. 6**  
**-Ammissione-**

*Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'assemblea approva all'unanimità*

**Articolo 7 è stato modificato da:**

**ART. 7**  
**-Diritti e doveri degli aderenti-**

*Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:*

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*
- *essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;*
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.*

*Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:*

- *rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- *svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.*

**A:**

**ART. 7**  
**-Diritti e doveri degli aderenti-**

*Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:*

- *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;*



- *essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;*
- *votare in assemblea dopo 3 mesi dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;*
- *denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;*

*Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:*

- *rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- *versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.*

*La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Articolo 8 è stato modificato da:**

#### **ART. 8**

##### **-Perdita della qualifica di socio-**

*La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.*

*L'aderente all'Organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'Assemblea con voto segreto, alla prima riunione utile.*

**A:**

#### **ART. 8**

##### **-Volontario e attività di volontariato-**

*L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.*

*La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.*

*All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Articolo 9 è stato modificato da:**

#### **ART. 9**

##### **-Gli organi sociali-**

*Sono organi dell'Organizzazione:*

- *Assemblea dei soci*
- *Consiglio Direttivo*

- *Presidente*

*Tutte le cariche sociali sono gratuite.*

**A:**

#### **ART. 9**

##### ***-Perdita della qualifica di associato-***

*La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.*

*L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'Assemblea con voto segreto, alla prima riunione utile.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Articolo 10 è stato modificato da:**

#### **ART. 10**

##### ***-L'Assemblea-***

*L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.*

*L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.*

*Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.*

*L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.*

*I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.*

*Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.*

**A:**

#### **ART. 10**

##### ***-Organi sociali-***

**Sono organi dell'organizzazione:**

- *Assemblea degli associati*
- *Consiglio direttivo*
- *Presidente*
- *Organo di controllo (elezione subordinata nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)*
- *Organo di revisione (elezione subordinata nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)*

*Tutte le cariche sociali sono gratuite.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 11 è stato modificato da:

**ART.11**

**-Compiti dell'Assemblea-**

*L'Assemblea deve:*

- approvare il bilancio consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Consiglio Direttivo;
- revocare, per gravi motivi, il Presidente;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

A:

**ART.11**

**-L'Assemblea-**

*L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.*

*L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.*

*Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per associato.*

*I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.*

*Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 12 è stato modificato da:

**ART. 12**

**-Convocazione-**

*L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.*

*La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione dei giorni di prima e seconda convocazione, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno mediante avviso affisso nella sede operativa dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima convocazione.*

A:

**ART. 12**

**-Compiti dell'assemblea-**

*L'assemblea:*

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- *nomina e revoca, quando previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Articolo 13 è stato modificato da:**

### **ART. 13**

#### **-Assemblea ordinaria-**

*L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.*

*Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.*

**A:**

### **ART. 13**

#### **-Convocazione -**

*L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.*

*La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o mediante via telematica.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Articolo 14 è stato modificato da:**

### **ART. 14**

#### **-Assemblea straordinaria-**

*L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno della metà più uno degli associati iscritti a libro soci alla data della convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

*L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati iscritti a libro soci alla data della convocazione.*



**A:**

**ART. 14**  
**-Assemblea ordinaria-**

*L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.*

*L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.*

*Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 15 è stato modificato da:

**ART. 15**  
**-Consiglio Direttivo-**

*Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.*

*Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell'atto costitutivo.*

*Possono essere eletti a membro del Consiglio Direttivo gli aderenti iscritti a libro soci da almeno 2 anni.*

*La perdita della qualifica di componente del Consiglio Direttivo si ha per:*

- morte
- perdita della qualifica di socio
- dimissioni volontarie

*Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.*

*Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.*

**A:**

**ART. 15**  
**-Assemblea straordinaria-**

*L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 16 è stato modificato da:

**ART. 16**  
**-Il Presidente-**

*Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.*

*Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a scrutinio palese tra i componenti del Consiglio Direttivo dagli stessi membri alla prima riunione del Consiglio, esclusi i primi che sono nominati nell'atto costitutivo.*

*Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.*

*Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio.*

*Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.*

*Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.*

**A:**

**ART. 16**  
**-Consiglio direttivo-**

*Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.*

*Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 11 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata in carica di 3 anni, e sono rieleggibili per 5 mandati.*

*Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.*

*Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.*

*Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.*

*In particolare, tra gli altri compiti:*

- *amministra l'organizzazione,*
- *attua le deliberazioni dell'assemblea,*
- *predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,*
- *predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,*
- *stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,*
- *determina la quota associativa annuale,*
- *cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,*
- *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt*
- *disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati*



- *accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati*
- L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 17 è stato modificato da:

**ART. 17**  
**-Risorse economiche-**

*Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:*

- *contributi degli aderenti e/o di privati;*
- *contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*
- *contributi di organismi internazionali;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rimborsi derivanti da convenzioni;*
- *entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.*

**ART. 17**  
**-Il Presidente-**

*Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.*

*Il presidente è eletto dal consiglio direttivo.*

*Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.*

*Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.*

*Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.*

*Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 18 è stato modificato da:

**ART. 18**  
**-I beni-**

*I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.*

*I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.*

A:

**ART. 18**  
**-Organo di Controllo-**

*L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.*

*L'organo di controllo:*

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*
- *attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

*Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*

*L'assemblea approva all'unanimità*

Articolo 19 è stato modificato da:

**ART. 19**  
**-Divieto di distribuzione degli utili-**

*L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.*

*L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.*

A:

**ART 19**  
**-Organo di revisione legale dei conti-**

*E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.*

*L'assemblea approva all'unanimità*

Articolo 20 è stato modificato da:

**ART. 20**  
**-Proventi derivanti da attività marginali-**

Agenz  
11/10/2017

*I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Organizzazione;*

*L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.*

**A:**

#### **ART. 20**

##### **-Risorse economiche-**

*Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:*

- *quote associative;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali;*
- *attività di raccolta fondi;*
- *rimborsi da convenzioni;*
- *ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;*
- *Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Articolo 21 è stato modificato da:**

#### **ART. 21**

##### **-Bilancio-**

*I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.*

*Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.*

*Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo*

**A:**

#### **ART. 21**

##### **-Beni-**

*I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.*

*I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.*

*I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 22 è stato modificato da:

**ART. 22**  
**-Convenzioni-**

*Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.*

*Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.*

A:

**ART. 22**  
**-Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio-**

*L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 23 è stato modificato da:

**ART. 23**  
**-Dipendenti e collaboratori-**

*L'Organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.*

*I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.*

A:

**ART. 23**  
**-Bilancio-**

*Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.*

*Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 24 è stato modificato da:

**ART. 24**  
**-Responsabilità ed assicurazione degli aderenti-**

*Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91*

A:

**ART. 24**  
**-Bilancio Sociale-**

*Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 25 è stato modificato da:

**ART. 25**  
**-Responsabilità dell'Organizzazione-**

*L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.*

A:

**ART. 25**  
**-Convenzioni-**

*Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 26 è stato modificato da:

**ART. 26**  
**-Assicurazione dell'organizzazione-**

*L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.*

A:

**ART. 26**  
**-Personale Retribuito-**

*L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 27 è stato modificato da:

**ART. 27**  
**-Scioglimento e devoluzione del patrimonio-**

*Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.*

*In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.*

A:

#### **ART. 27**

##### **-Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari-**

*Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Articolo 28 è stato modificato da:

#### **ART. 28**

##### **-Disposizioni finali-**

*Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.*

A:

#### **ART. 28**

##### **-Responsabilità dell'Organizzazione-**

*L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Aggiunto Articolo 29:

#### **ART. 29**

##### **-Assicurazione dell'organizzazione-**

*L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Aggiunto Articolo 30:

#### **ART. 30**

##### **-Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento-**

*In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto ART. 9 del D.Lgs. 117/2017.*

**L'assemblea approva all'unanimità**



**Aggiunto Articolo 31:**

**ART. 31**  
**-Libri Sociali-**

*L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:*

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;*
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;*
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.*

*Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Aggiunto Articolo 32:**

**ART. 32**  
**-Disposizioni finali-**

*Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

**Aggiunto Articolo 33:**

**ART. 33**  
**-Norma Transitoria-**

*Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.*

*A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.*

*L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.*

**L'assemblea approva all'unanimità**

Avendo esaurito gli argomenti dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 23.55.

Il presidente

Businaro Giandomenico

Il segretario

Claudia Piccirillo

San Bonifacio 07/08/2020

Presenti all'assemblea straordinaria dell'Associazione ali D'Angelo del 07/08/2020

**Nomi dei presenti**

Presidente: Businaro Giandomenico

Vice Presidente: Amelia Sonia Fabbro

Consigliere: Piccirillo Raffaele

Segretaria: Claudia Piccirillo

Paola D'Alessandro

Natalina Todeschini

Giancarlo Bertolotto

Rudi Businaro

Consuelo Bovo

**Firma**

Businaro Giandomenico

Fabbro Sonia

Piccirillo Raffaele

Claudia Piccirillo

Paola D'Alessandro

Natalina Todeschini

Giancarlo Bertolotto

Rudi Businaro

Consuelo Bovo



REG. Esente RESID. Esente SO AGENZIA DELLE ENTRATE  
TR.S. Esente PROVINCIALE DI VERONA  
CAT. Esente SERVIZIO DI SOGGE  
TS. Esente 733 3  
1450 esente ai sensi  
art. 82 commi 3 e 5 L. 11/7/2017  
IL DIRETTORE

09 NOV. 2020

IL FUNZIONARIO  
Barbara P. QUARELLI

# **Statuto dell'Associazione Ali D'Angelo ODV**

## **ART. 1**

### **-Denominazione e sede-**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: Ali D'Angelo ODV.

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Casoni 1 nel comune di Belfiore (VR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

## **ART. 2**

### **-Statuto-**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## **ART. 3**

### **-Efficacia dello Statuto-**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

## **ART. 4**

### **-Interpretazione dello Statuto-**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

## **ART. 5**

### **-Finalità e attività-**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del Soccorso, sostegno alla persona e Protezione Civile.

- Accompagnamento di anziani, disabili e persone non autosufficienti a visite presso ospedali ed ambulatori;
- Servizio di supporto sanitario a manifestazioni ed eventi;
- Sostegno delle persone con cura delle loro necessità;

- Organizzazione di serate informative per la popolazione riguardanti argomenti di supporto alla salute delle persone;
- Organizzazione di corsi formativi destinati al personale volontario;
- Tutela della salute delle persone in stato di difficoltà;
- Organizzazione di giornate dedicate alla prevenzione;
- Organizzazione di raccolte fondi destinate a progetti di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- **A** Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- **B** Interventi e prestazioni sanitarie
- **Y** Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in

- Trasporto malati e assistenza alla persona
- Soccorso territoriale in collaborazione con gli Enti preposti
- Addestramento e organizzazione di personale volontario idoneo a svolgere funzione di Protezione Civile e Pronto Soccorso nei campi specifici previsti dalle normative nazionali
- Attività di formazione ed informazione alla collettività

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, con possibilità, una volta inseriti nelle liste Ministeriali, di intervento in tutta Italia ed eventuali paesi esteri.

L'Organizzazione potrà mettere a disposizione la propria struttura e le proprie risorse umane a favore di strutture pubbliche o private, eventualmente incaricate di Pubblico Servizio, che la mettano in condizione di perseguire gli scopi associativi.

## **ART. 6**

### **-Ammissione-**

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### **ART. 7**

##### **-Diritti e doveri degli aderenti-**

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea dopo 3 mesi dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

#### **ART. 8**

##### **-Volontario e attività di volontariato-**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 9**

##### **-Perdita della qualifica di associato-**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato e ratificata dall'Assemblea con voto segreto, alla prima riunione utile.

**ART. 10**  
**-Organi sociali-**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (elezione subordinata nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
- Organo di revisione (elezione subordinata nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**ART.11**  
**-L'Assemblea-**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

**ART. 12**  
**-Compiti dell'assemblea-**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 13**  
**-Convocazione -**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione o mediante via telematica.

**ART. 14**  
**-Assemblea ordinaria-**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

**ART. 15**  
**-Assemblea straordinaria-**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

**ART. 16**  
**-Consiglio direttivo-**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 11 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata in carica di 3 anni, e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- determina la quota associativa annuale,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

#### **ART. 17**

##### **-Il Presidente-**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 18**

##### **-Organo di Controllo-**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART 19**

##### **-Organo di revisione legale dei conti-**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### **ART. 20**

##### **-Risorse economiche-**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 21**

##### **-Beni-**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 22**

##### **-Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio-**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 23**  
**-Bilancio-**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 24**  
**-Bilancio Sociale-**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 25**  
**-Convenzioni-**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 26**  
**-Personale Retribuito-**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 27**  
**-Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari-**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28**  
**-Responsabilità dell'Organizzazione-**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**ART. 29**  
**-Assicurazione dell'organizzazione-**



L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **ART. 30**

##### **-Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento-**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto ART. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 31**

##### **-Libri Sociali-**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 32**

##### **-Disposizioni finali-**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **ART. 33**

##### **-Norma Transitoria-**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

